

**PARERE 16 APRILE 2015**  
**172/2015/I/EFR**

**PARERE AL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO SULLO SCHEMA DI DECRETO  
RECANTE APPROVAZIONE DI UN MODELLO UNICO PER LA REALIZZAZIONE, LA  
CONNESSIONE E L'ESERCIZIO DI PICCOLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI INTEGRATI SU  
TETTI DEGLI EDIFICI**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 16 aprile 2015

**VISTI:**

- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- il decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 (di seguito: decreto legislativo 20/07);
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (di seguito: decreto legislativo 28/11);
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 28 luglio 2005, come integrato e modificato dal decreto ministeriale 6 febbraio 2006;
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 6 febbraio 2006;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 19 febbraio 2007, recante "Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387";
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 6 agosto 2010, recante "Incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare";
- il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con il Ministero per i beni e

le attività culturali, 10 settembre 2010 recante “Linee guida per il procedimento di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi” (di seguito: Linee guida);

- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 5 maggio 2011, recante “Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici”;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 5 luglio 2012;
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e, in particolare, l’Allegato A (di seguito: Testo integrato delle connessioni attive – TICA);
- la lettera del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 marzo 2015, prot. Autorità n. 9997 del 25 marzo 2015 (lettera del 19 marzo 2015).

#### **CONSIDERATO CHE:**

- l’articolo 7-bis, comma 1, del decreto legislativo 28/11 prevede, tra l’altro, che, a partire dal 1 ottobre 2014, la comunicazione per la realizzazione, la connessione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui ai paragrafi 11 e 12 delle Linee guida (relativi a interventi soggetti a denuncia di inizio attività e interventi di attività edilizia libera) nonché per l’installazione e l’esercizio di unità di microgenerazione, come definite dall’articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 20/07, disciplinata dall’articolo 27, comma 20, della legge 99/09, sia effettuata utilizzando un modello unico approvato dal Ministro dello Sviluppo Economico (di seguito: modello unico), sentita l’Autorità; e che tale modello unico sostituisca i modelli eventualmente adottati, fino a tale data, dai Comuni, dai gestori di rete e dal Gestore dei Servizi Energetici;
- ai sensi di quanto al precedente punto, con lettera del 19 marzo 2015 il Ministero dello Sviluppo Economico ha trasmesso all’Autorità uno schema di decreto che si pone l’obiettivo di approvare e rendere disponibile il modello unico da utilizzarsi “*per realizzare piccoli impianti fotovoltaici integrati sugli edifici*”, rimandando a successivi provvedimenti l’implementazione di modelli unici per le altre tipologie impiantistiche e per le altre casistiche più complesse;
- più in dettaglio, lo schema di decreto di cui sopra troverebbe applicazione per impianti fotovoltaici aventi tutte le seguenti caratteristiche:
  - a) realizzazione presso clienti finali già dotati di punti di prelievo attivi in bassa tensione;
  - b) potenza non superiore a quella già disponibile in prelievo;
  - c) potenza nominale non superiore a 20 kW;
  - d) contestuale richiesta di accesso al regime dello scambio sul posto;

- e) realizzazione sui tetti degli edifici con le modalità di cui all'articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 28/11;
- f) assenza di ulteriori impianti di produzione sullo stesso punto di connessione;
- il modello unico allegato allo schema di decreto intende sostituire ogni altro adempimento in capo ai produttori, facendo in modo che essi possano rivolgersi a una interfaccia unica (il gestore di rete) e consentendo una significativa semplificazione della procedura;
- il modello unico di cui al precedente punto è costituito da due parti:
  - la prima finalizzata alla comunicazione preliminare alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico, alla richiesta di connessione, alla comunicazione del codice IBAN per all'addebito dei costi di connessione e l'accredito dei proventi che deriveranno dallo scambio sul posto, alle dichiarazioni di possedere tutti i requisiti necessari per accedere alle procedure semplificate e al conferimento (al gestore di rete) del mandato con rappresentanza per il caricamento dei dati sul sistema GAUDÌ;
  - la seconda finalizzata alla comunicazione di fine lavori di realizzazione dell'impianto di produzione, alla dichiarazione di corretta esecuzione dei lavori (nel rispetto delle diverse normative vigenti, come richiamate) e alla dichiarazione di avvenuta presa visione del format del regolamento d'esercizio e del contratto di scambio sul posto;
- lo schema di decreto trasmesso dal Ministero prevede anche che:
  - nel caso in cui siano necessari, ai fini della connessione, esclusivamente lavori semplici limitati all'installazione del gruppo di misura, l'iter di connessione possa essere avviato automaticamente, senza l'emissione del preventivo per la connessione da parte del medesimo gestore di rete (articolo 3, commi 4 e 5); e che, in tali casi, trovi applicazione un solo corrispettivo standard inclusivo dei costi di connessione a carico del soggetto richiedente, come determinato dall'Autorità ed eventualmente suddiviso in due rate qualora superi 100 euro (articolo 4, comma 4);
  - nei casi che non rientrano nel precedente alinea, trovino applicazione le tempistiche e le modalità già definite dall'Autorità in materia di connessioni (articolo 3, comma 6 e 7);
  - i gestori di rete aggiornino i propri portali informatici al fine di consentire l'attuazione delle modalità di trasmissione e lavorazione delle richieste inviate con il modello unico, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto stesso (articolo 4, comma 1);
  - l'Autorità vigili sull'attuazione del decreto stesso da parte dei gestori di rete e aggiorni i provvedimenti di propria competenza in materia di accesso al sistema elettrico entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo (articolo 4, comma 4);
  - i gestori di rete, previa approvazione da parte dell'Autorità, forniscano al soggetto richiedente, anche tramite il proprio sito internet, un *vademecum* informativo che elenchi gli adempimenti cui è tenuto il soggetto richiedente

durante la fase di esercizio dell'impianto e che indichi soggetti e riferimenti cui dovrà rivolgersi (articolo 4, comma 6).

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- formulare, ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 1, del decreto legislativo 28/11, il parere sullo schema di decreto trasmesso dal Ministero dello Sviluppo Economico con lettera del 19 marzo 2015;
- evidenziare che:
  - a) il *vademecum* informativo che ciascun gestore di rete è tenuto a fornire al soggetto richiedente ai sensi dell'articolo 4, comma 6, dello schema di decreto non necessita di preventiva approvazione da parte dell'Autorità, poiché attiene alle scelte operative di ciascuno degli oltre 100 gestori di rete. Appare pertanto preferibile prevedere che il predetto *vademecum* informativo sia predisposto dai gestori di rete sulla base di principi definiti dall'Autorità;
  - b) è opportuno espungere, dalla parte I del modulo, l'autorizzazione all'utilizzo del codice IBAN per effettuare i pagamenti afferenti allo scambio sul posto (fermo restando il suo utilizzo ai fini degli addebiti dei corrispettivi per la connessione); è conseguentemente opportuno esplicitare, nella parte II del modulo, che il codice IBAN per effettuare i pagamenti afferenti allo scambio sul posto sia direttamente trasmesso dal richiedente al GSE all'atto della sottoscrizione del contratto di scambio sul posto da effettuarsi presso il medesimo GSE (rimane fermo il fatto che tutti gli altri dati sono resi disponibili dai gestori di rete per il tramite del sistema GAUDÌ). Ciò consentirebbe ai richiedenti di scegliere il codice IBAN per effettuare i pagamenti afferenti allo scambio sul posto dopo la realizzazione dell'impianto anziché in una fase molto preliminare e consentirebbe di evitare l'implementazione di un nuovo flusso informativo tra gestori di rete e GSE dedicato alla trasmissione di tale codice non presente nel sistema GAUDÌ;
  - c) è necessario che, nella parte II del modulo (da inviare alla fine dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione), il produttore indichi anche la marca e il modello degli inverter, dei sistemi di protezione d'interfaccia e degli eventuali sistemi di accumulo presenti, affinché il gestore di rete o Terna possano recuperare e disporre di tutti gli elementi da inserire nel sistema GAUDÌ garantendone la corretta funzionalità;
- formulare parere favorevole sullo schema di decreto trasmesso dal Ministero dello Sviluppo Economico con lettera del 19 marzo 2015 raccomandando le modifiche sopra richiamate

## **DELIBERA**

1. di formulare, ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 1, del decreto legislativo 28/11, parere favorevole sullo schema di decreto trasmesso dal Ministero dello Sviluppo Economico con lettera del 19 marzo 2015, raccomandando le seguenti modifiche:
  - a) previsione, all'articolo 4, comma 6, dello schema di decreto, che il *vademecum* informativo, di cui al medesimo articolo, sia predisposto dai gestori di rete sulla base di principi definiti dall'Autorità, anziché prevedere che tale *vademecum* informativo sia oggetto di preventiva approvazione da parte dell'Autorità per ciascun gestore di rete;
  - b) espunzione, dalla parte I del modulo, dell'autorizzazione all'utilizzo del codice IBAN per effettuare i pagamenti afferenti allo scambio sul posto; previsione, nella parte II del modulo, che il codice IBAN per effettuare i pagamenti afferenti allo scambio sul posto sia direttamente trasmesso dal richiedente al GSE all'atto della sottoscrizione del contratto di scambio sul posto da effettuarsi presso il medesimo GSE;
  - c) previsione, nella parte II del modulo (da inviare alla fine dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione), che il produttore indichi anche la marca e il modello degli inverter, dei sistemi di protezione d'interfaccia e degli eventuali sistemi di accumulo presenti;
2. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico;
3. di pubblicare il presente parere sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

16 aprile 2015

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*